

Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione -  
Approvazione assembleare - Errori nel prospetto dei conti individuali  
del singolo condomino - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137,  
comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori  
nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi di gestione  
e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di  
entrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti,  
dissenzianti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma  
2, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titolo idoneo  
nei confronti del singolo condomino, pur non configurando un nuovo  
fatto costitutivo del credito.